MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ

di

Wise Equity SGR S.p.A.

La presente informativa si basa sulle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

DATA	DESCRIZIONE
10.03.2021	Creazione
23.12.2022	Aggiornamento
19.06.2025	Aggiornamento
24.09.2026	Aggiornamento

Premessa

Il 10 marzo 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, "**Regolamento SFDR**" o "**SFDR**"), come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (di seguito, "**RTS**") che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni rese ai sensi del Regolamento SFDR. Entrambi questi provvedimenti intendono fornire norme armonizzate a livello europeo al fine di accrescere la trasparenza sui rischi e le opportunità nelle decisioni di investimento legate alla sostenibilità.

Il presente documento ha lo scopo di illustrare come Wise Equity SGR S.p.A. (di seguito, "**Società**") intenda conformarsi alle previsioni sulla *disclosure web ex* art. 4 del Regolamento SFDR, tenuto conto anche di quanto previsto dagli RTS. Con riferimento alle previsioni sulle *disclosure web ex* artt. 3, 5 e 10, la Società ha provveduto a tali informative in altri appositi documenti.

Art. 4 SFDR – Motivazione della mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

Con riferimento all'art. 4, comma 1, lettera b., del Regolamento SFDR, la Società attualmente non prende in considerazione a livello di entità gli eventuali effetti negativi (c.d. "PAI") delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, definiti dal Regolamento SFDR come le *"problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva"*.

Tale scelta è motivata dalle dimensioni contenute della Società (che non supera la soglia dei 500 dipendenti di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del Regolamento SFDR), nonché dal fatto che la Società valuta gli impatti che le proprie scelte di investimento possono avere sui fattori di sostenibilità secondo un approccio differente rispetto alla considerazione dei PAI a livello di entità, ossia attraverso:

(i) l'esclusione di determinati settori di investimento ritenuti controversi, come previsto nei regolamenti di gestione dei fondi gestiti dalla Società (si rinvia, per i dettagli, alla documentazione d'offerta di ciascun fondo e, per i fondi che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'art. 8 SFDR, alla dedicata informativa precontrattuale e alla *web disclosure ex* art. 10 SFDR);
(ii) la promozione, per quanto riguarda i fondi in gestione classificati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento SFDR, di determinate caratteristiche ambientali e sociali.

La Società si riserva la facoltà di mutare la propria posizione rispetto alla considerazione dei PAI a livello di entità e di aggiornare, nel caso, la presente informativa. In particolare, la Società valuterà l'opportunità di adottare la considerazione dei PAI a livello di entità in funzione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, tenuto conto anche dei lavori di revisione del Regolamento SFDR e del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 in corso a livello europeo, nonché dell'eventuale sviluppo delle fonti informative e delle metodologie disponibili per la raccolta e il calcolo dei PAI.